



FeLSA CISL

Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici

**Regolamento per l'elezione
delle/dei delegate/i al IV Congresso Nazionale
della FeLSA CISL**

ART. 1

Il IV Congresso Nazionale della FeLSA CISL si svolgerà dal 9 all'11 giugno 2025.

Le FeLSA Regionali/Interregionale e i Sindacati aderenti a livello Nazionale eleggono, nei propri Congressi, le/i delegate/i al Congresso Nazionale, nella misura prevista dal presente Regolamento.

ART. 2

Le varie fasi congressuali delle Strutture della FeLSA si svolgeranno come segue:

- **Assemblee Congressuali Territoriali** per eleggere:
 - le/i delegate/i ai Congressi delle FeLSA Regionali/Interregionale;
 - le/i delegate/i al Congresso delle Unioni Sindacali Territoriali secondo il quoziente di rappresentatività definito dalle UST in base alla media degli iscritti nel quadriennio 2021-2024.
- **Congressi Regionali/Interregionale** per eleggere:
 - le/i delegate/i al Congresso Nazionale della FeLSA, secondo il quoziente di rappresentatività stabilito dal presente Regolamento in base alla media degli iscritti nel quadriennio 2021-2024;
 - le/i delegate/i al Congresso delle Unioni Sindacali Regionali/Interregionale;
 - gli organismi delle FeLSA Regionali/Interregionale.
- **Congressi Nazionali dei Sindacati aderenti** per eleggere:
 - le/i delegate/i delegati al Congresso Nazionale della FeLSA;
 - gli organismi statutari.
- **Congresso Nazionale della FeLSA** per eleggere:
 - le/i delegate/i al Congresso Confederale, secondo il quoziente di rappresentatività stabilito dal Regolamento della CISL in base alla media degli iscritti nel quadriennio 2021-2024;
 - gli organismi della FeLSA Nazionale.

È possibile prevedere **Assemblee Congressuali nei luoghi di lavoro**, le quali individuano le/i delegate/i alle Assemblee Congressuali Territoriali.

Nelle Assemblee Congressuali Territoriali le/i componenti di provenienza RSA, Rappresentanze Locali Sindacali ed elette/i nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 50% delle/dei delegate/i in lista per i Congressi Regionali/Interregionale FeLSA e non meno del 40% delle/degli elette/i.

Nelle Assemblee Congressuali Territoriali le/i componenti di provenienza RSA,

Rappresentanze Locali Sindacali ed elette/i nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% delle/dei delegate/i in lista per i Congressi delle UST e non meno del 40% delle/degli elette/i.

Nei Congressi Regionali/Interregionale le/i componenti di provenienza RSA, Rappresentanze Locali Sindacali ed elette/i nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% delle/dei delegate/i in lista per il Congresso Nazionale FeLSA e non meno del 30% delle/degli elette/i.

Nei Congressi Regionali/Interregionale le/i componenti di provenienza RSA, Rappresentanze Locali Sindacali ed elette/i nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% delle/dei delegate/i in lista per i Congressi USR/USI e non meno del 40% delle/degli elette/i.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore rispetto a quello prescritto, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Nei Regolamenti congressuali regionali/interregionale e nazionale si dovrà prevedere un'adeguata presenza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, al fine di garantire una percentuale non inferiore al 5% di presenze nei Consigli Generali di UST e USR/USI.

Al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35, nei Regolamenti congressuali regionali/interregionale e nazionale si dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 10% per l'elezione ai Congressi di istanza superiore e per l'elezione dei Consigli Generali ai vari livelli.

Le liste del Congresso Nazionale della FeLSA dovranno comprendere un adeguato numero di immigrate/i e/o di seconda generazione, delegate/i RSA, elette/i nelle liste CISL delle RSU, Rappresentanze Locali Sindacali e giovani under 35.

In applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, i Regolamenti congressuali regionali/interregionale e nazionale devono fissare una percentuale di rappresentanza di genere da inserire nelle liste, tra il 20% e il 30%, tenendo conto della composizione associativa nelle rispettive realtà. La stessa percentuale dovrà essere rispettata anche tra le/gli elette/i.

Per il Congresso Nazionale della FeLSA, la percentuale di rappresentanza di genere nelle liste e tra le/gli elette/i, è fissata in almeno il 30%.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore delle/degli eleggibili, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino alle/agli prime/i delle/dei non elette/i nella lista, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

ART. 3

Le eventuali Assemblee Congressuali nei luoghi di lavoro dovranno tenersi prima delle Assemblee Congressuali Territoriali FeLSA e concludersi entro il 10 febbraio 2025.

Le Assemblee Congressuali Territoriali dovranno tenersi prima dei Congressi delle UST CISL e delle FeLSA Regionali e concludersi entro il 10 marzo 2025.

I Congressi delle FeLSA Regionali/Interregionale dovranno tenersi prima dei Congressi delle USR CISL e della FeLSA Nazionale e concludersi entro il 10 aprile 2025.

I Congressi Nazionali dei Sindacati aderenti alla FeLSA dovranno tenersi prima del Congresso FeLSA Nazionale e concludersi entro il 17 maggio 2025.

ART. 4

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto le/gli iscritte/i alla FeLSA in regola con i contributi ed in possesso della tessera confederale alla data del 31.12.2024.

La Segreteria Nazionale FeLSA comunicherà il numero delle/degli iscritte/i sulla base del quale si svolgeranno i Congressi delle FeLSA Regionali/Interregionale e dei Sindacati Aderenti.

ART. 5

Ai Congressi Nazionali dei Sindacati aderenti e ai Congressi delle FeLSA Regionali/Interregionale parteciperà un Segretario della FeLSA Nazionale. Dovranno essere quindi comunicate per tempo data e località di svolgimento di tutti i Congressi.

ART. 6

Il quoziente di rappresentatività per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso Nazionale della FeLSA è stabilito sulla base di una/un delegata/o ogni 300 iscritte/i o frazione.

Le frazioni pari o superiori a 90 iscritti sono arrotondate a 300.

Le medie e le/i relative/i delegate/i, comprensive/i delle quote di partecipazione dei Sindacati Aderenti, saranno comunicati dalla FeLSA Nazionale alle strutture Regionali/interregionale FeLSA e ai rispettivi Sindacati Aderenti.

Verrà comunque garantita la partecipazione di almeno una/un delegata/o in rappresentanza di ogni Struttura Regionale/Interregionale e/o Sindacato Aderente.

I Congressi Regionali/Interregionale della FeLSA si svolgeranno secondo il quoziente di rappresentatività stabilito dagli organismi competenti e previsto dai Regolamenti congressuali.

ART. 7

Le/I delegate/i eletti nelle Assemblee Congressuali Territoriali hanno la rappresentanza globale delle/degli iscritte/i risultanti dalla media del quadriennio 2021-2024 al Congresso della UST CISL di riferimento.

Le/I delegate/i delle FeLSA Regionali/Interregionale hanno una rappresentatività pari al 50% della media delle/degli iscritte/i nel quadriennio 2021-2024 nei confronti del Congresso della USR/USI CISL di riferimento.

ART. 8

L'ordine del giorno di tutti i Congressi deve comprendere i seguenti punti:

- 1) elezione della Presidenza e dell'Ufficio di Segreteria;
- 2) elezione delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti:
 - a) per il Regolamento
 - b) Verifica poteri
 - c) Elettorale
 - d) Statuto
 - e) Mozioni;
- 3) elezione dei Questori e degli Scrutatori;
- 4) relazione della Segreteria;
- 5) votazione delle mozioni;
- 6) elezione delle/dei delegate/i ai Congressi di istanza superiore;
- 7) elezione degli organismi;
- 8) relazione del Collegio dei Sindaci Revisori (Congresso Nazionale).

L'Ordine del Giorno delle Assemblee Congressuali Territoriali sarà disciplinato dai Regolamenti per l'elezione delle/dei delegate/i a livello Regionale/Interregionale e dai Regolamenti per lo svolgimento dei Congressi Regionali/Interregionale.

ART. 9

Le/I delegate/i impossibilitate/i a partecipare al Congresso possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o. Non possono essere cumulate più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

Non è ammesso il trasferimento di delega per le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro o Territoriali in quanto, per questi livelli, è prevista soltanto la partecipazione diretta delle/degli iscritte/i.

ART. 10

L'elezione delle/dei delegate/i si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra le/i candidate/i delle varie liste.

Non può essere candidata/o per l'elezione a delegata/o al Congresso di ciascun livello colei/colui che è già stata/o eletta/o delegata/o da altro Congresso di pari livello.

La candidatura, in ogni istanza congressuale, deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o può far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono firmare la presentazione di liste.

Ogni presentatrice/tore non può firmare più di una lista.

Le liste, per essere valide, dovranno essere presentate e firmate da almeno 1/10 delle/dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista, in ogni istanza congressuale, non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Per l'elezione dei Consigli Generali a tutti i livelli, nel caso di lista unica, il numero delle/dei candidate/i dovrà essere pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di lista unica per l'elezione delle/dei delegate/i all'istanza congressuale superiore, tale maggiorazione non è necessaria.

Per l'elezione dei Consigli Generali a tutti i livelli, nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione delle/dei delegate/i alle istanze congressuali superiori.

Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.

La Commissione elettorale, per le operazioni di votazione, raccoglie in un'unica scheda le varie liste.

Ogni elettrici/tore potrà votare non più dei 2/3 e non meno di 1/3 delle/degli eleggibili, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, salvo quanto previsto dalle norme di garanzia, indicate dall'art. 2 del presente Regolamento, relativamente alla presenza di genere, a quella di delegate/i immigrate/i e/o di seconda generazione, nonché per la presenza di giovani delegate/i under 35 e di RSA, RSU e Rappresentanze Locali Sindacali.

ART. 11

Le/I componenti elettive/i del Consiglio Generale Nazionale e dei Consigli Generali Regionali/Interregionale sono elette/i dalle/dai delegate/i al rispettivo Congresso.

Le/I consigliere/i rappresentanti delle Strutture Regionali/Interregionale sono elette/i dai rispettivi Consigli Generali.

Tali elezioni devono svolgersi prima del Congresso Nazionale.

ART. 12

Le/I componenti il Collegio dei Sindaci sono elette/i dalle/dai delegate/i al solo Congresso Nazionale FeLSA.

La/Il Presidente, che sarà nominato dal Consiglio Generale della FeLSA Nazionale, dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale (art. 9 Statuto Confederale).

ART. 13

Le/I componenti il Collegio dei Probiviri sono elette/i dalle/dai delegate/i al solo Congresso Nazionale FeLSA.

La/Il Presidente, che sarà nominato dal Consiglio Generale della FeLSA Nazionale, dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale (art. 12 Statuto Confederale).

ART. 14

Al fine di verificare la corrispondenza ai princìpi statutari e regolamentari, la FeLSA Nazionale invierà i propri Regolamenti congressuali alla Segreteria Confederale (Dipartimento Organizzativo), mentre spetta alle USR/USI la verifica sulla corrispondenza dei regolamenti ai princìpi statutari e regolamentari dei livelli regionali/interregionale della FeLSA.

ART. 15

I princìpi e le indicazioni del presente Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso, in tutte le sue articolazioni, devono essere recepiti nei Regolamenti congressuali di tutte le Strutture Regionali/Interregionale della FeLSA.